



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

OMCEO VERONA

segreteria@pec.omceovr.it

**Oggetto: riscontro a richiesta parere su disciplina delle stp –
OMCEO VERONA.**

In merito alla nota del 28.8.24 recante richiesta di parere in riferimento alla fattispecie indicata in oggetto si rileva quanto segue.

In prima analisi è opportuno evidenziare che l'art. 1, comma 1, del decreto 8 febbraio 2013 n. 34, definisce la società tra professionisti (stp) come la società, “costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico”.

L'art. 8 del decreto 8 febbraio 2013 n. 34, prevede, altresì, che: “La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei Registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La società multidisciplinare è iscritta presso all'Albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo”. L'art. 9 del decreto 8 febbraio 2013 n. 34 dispone che “La domanda di iscrizione di cui all'articolo 8 è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti...”.

Al fine della suddetta iscrizione all'Albo occorre inoltre che la stp richiedente possieda i due requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale” di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), L. n. 183/2011 i quali devono essere considerati cumulativi.

In particolare, l'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183 prevede che nelle società tra professionisti “il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da

determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”.

Dal tenore della norma risulta evidente la volontà di limitare la possibilità per i soci diversi dai professionisti (e, quindi, i soci per finalità di investimento o per prestazioni tecniche) di influire sulle scelte strategiche della società, prevedendo che il numero dei professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi debba essere comunque tale da determinare una specifica maggioranza – quella dei due terzi - nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Stante quanto su esposto, ciò che sin dall'entrata in vigore di tale disciplina risulta dibattuto è se oltre alla necessità che ai soci professionisti spettino i due terzi dei voti, occorra anche che la società sia partecipata per almeno due terzi da professionisti.

Un orientamento meno rigoroso e che si discosta dal tenore letterale della norma, è quello dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con segnalazione (AS1589 e AS 1589B) che ha chiesto l'intervento dei Ministeri competenti e del Legislatore sul testo dell'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011, perché ritiene, al fine di favorire spinte pro-concorrenziali, che vada privilegiata l'interpretazione della norma, secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi per teste e per quote di capitale di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 non vengano considerati cumulativi. La posizione dell'Antitrust determinerebbe peraltro che soci non professionisti potrebbero detenere la maggioranza di quote delle STP.

Diversamente da quanto sopra, la posizione della FNOMCeO secondo cui la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti di una STP deve ricorrere congiuntamente sia per teste sia per quote societarie, si fonda sul tenore letterale della norma e sull'analisi dei lavori preparatori della medesima previsione, oltre ad essere supportata dalla prima giurisprudenza che si è occupata della materia.

Dunque, si rileva che la presenza della congiunzione “e” nell'espressione “numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti”, va intesa nel senso della riferibilità del requisito della prevalenza ad entrambi i parametri (almeno 2/3 dei soci; almeno 2/3 del capitale).

Tale interpretazione letterale e quindi più rigorosa della norma rappresenta l'intento del legislatore di emanare un'unica

disciplina, valevole sia per le società dove i soci pesano in quanto “teste” sia per società in cui valgono per le quote di capitale.

Inoltre, la Giurisprudenza di merito in più pronunce (Tribunale di Treviso, II sezione civile, con ordinanza depositata il 20 settembre 2018, e Trib. Roma 20 aprile 2021) ha adottato la tesi secondo cui la previsione dell'art. 10, comma 4, lett. b) l. 183/2011, dovesse esser intesa nel senso che essa prescrive il requisito della prevalenza dei soci professionisti sia nella partecipazione al capitale sociale che nel numero dei soci. Ciò significa che i soci professionisti devono sia prevalere numericamente e detenere la maggioranza del capitale, sia disporre della maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni, a prescindere, quindi, dal metodo di voto (per quote o per teste).

Un'autorevole dottrina ha, altresì, sostenuto che la ratio di tale assunto normativo sta nel fatto che “la numerosità dei soci e la dimensione delle loro partecipazioni non rilevano autonomamente, ma (solo) in quanto funzionali a realizzare un certo assetto di poteri organizzativi [...] Si tratta di una regola in questa prospettiva e in questi termini coerente, almeno nelle intenzioni, con la volontà del legislatore di presidiare la signoria dei professionisti sulla società e per questa via l'indipendenza del ceto professionale”.

Inoltre, possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Ciò significa che l'oggetto sociale deve prevedere esclusivamente l'esercizio delle professioni protette. Le società tra professionisti, infatti, non possono avere per oggetto l'esercizio di attività professionali non organizzate in ordini e collegi. Gli esercenti una professione “non protetta” non possono partecipare a una società tra professionisti quali soci professionisti, ma soltanto in qualità di soci “per prestazioni tecniche” o “per finalità di investimento”, a condizione del rispetto della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), L. n. 183/2011.

Atteso che una società tra professionisti può richiedere l'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo professionale relativo all'attività individuata come prevalente nell'atto costitutivo della stessa previa il possesso dei su indicati requisiti di legge, si rileva che nelle stp l'oggetto sociale deve coincidere con l'esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico da parte dei soci. Tuttavia, la disciplina normativa (art. 10, comma 4, lett. a), l.n. 183/2011; art. 1, comma 1, del decreto n. 34/2013) concernente l'oggetto sociale delle stp non esclude che accanto all'attività prevalente possano essere inserite altre attività strumentali o complementari, finalizzate a consentire l'esercizio dell'attività professionale, esclusiva e principale.

In conclusione, alla luce delle su esposte osservazioni atteso che (come già evidenziato nelle comunicazioni nn. 45 del 4.4.2019 e 105 del 11.7.2019), una società tra professionisti può richiedere l'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo professionale relativo all'attività individuata come prevalente nell'atto costitutivo della stessa previa il possesso dei su indicati requisiti di legge, si ritiene che la prevalenza dei due terzi dei soci professionisti deve essere rispettata sia con riferimento al numero dei soci, sia con riferimento alla partecipazione al capitale sociale; a nulla rilevando l'eventuale previsione, nell'atto costitutivo ovvero nello statuto di una STP, di clausole statutarie e/o patti parasociali in base agli strumenti offerti dal codice civile, tali da garantire agli stessi i due terzi dei voti in assemblea (c.d. "voto pesante") non potendo derogarsi alla disciplina di legge che prevede che i soci professionisti detengano almeno i due terzi del capitale sociale. Interpretando quindi l'espressione "numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti", ex art. 10, comma 4, lett. b) della legge 183/2011, nel senso della riferibilità del requisito della prevalenza ad entrambi i parametri (almeno 2/3 dei soci; almeno 2/3 del capitale), si ribadisce che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale debbano essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci.

Dunque, si rilevano nel caso di specie elementi di criticità in relazione alla mancanza del requisito, ex art. 10, comma 4, lett. b), L. n. 183/2011, della maggioranza dei due terzi "per teste" poiché la stp in questione sarebbe costituita da un socio professionista (odontoiatra [REDACTED]) e da una società in qualità di socio investitore ([REDACTED]).

Inoltre, posto che per il conseguimento dell'oggetto sociale la stp potrà compiere tutte le operazioni necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale purché nei limiti della strumentalità all'attività professionale, si ravvisano ulteriori profili di criticità in relazione all'art. 3 dello statuto della stp in quanto recante nell'oggetto sociale attività presumibilmente non strumentali all'esercizio della professione odontoiatrica (es. gestione di centri estetici, palestre, strutture alberghiere, commercio di prodotti cosmetici ecc..).

Pertanto, codesto Ordine, nell'ambito della propria competenza territoriale, potrebbe valutare l'opportunità di porre in essere la procedura di cui all'art. 10 del decreto 8 febbraio 2013, n. 34.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Raffaele landolo

Raffaele
landolo
25.09.2024
13:18:38
GMT+02:00

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e de
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Via Ferdinando di Savoia n. 1 – 00185

